Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare Studio N. 8/2022 del 14/06/2022

OGGETTO: Estensione obbligo di emissione della fattura elettronica

A partire dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico per la generalità delle operazioni effettuate tra soggetti residenti/stabiliti in Italia.

A seguito dell'autorizzazione ricevuta dall'UE il Legislatore, con l'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022 (Decreto PNRR 2), ha recentemente disposto la soppressione dal 01/07/2022 dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per:

➢ i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2001 (c.d. "regime dei minimi");

➢ i soggetti rientranti nel regime forfettario, di cui all'art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014;

➢ i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991 (es. regime applicato da associazioni sportive dilettantistiche); con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

Conseguentemente dal 1 luglio 2022 tali soggetti sono obbligato ad emettere la fattura elettronica.

Dal 01/01/2024, anche i soggetti con ricavi inferiori a € 25.000 saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica.

I nuovi soggetti interessati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, oltre a poter fruire dei vari prodotti presenti sul mercato, possono avvalersi dei seguenti servizi offerti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate:

➢ il portale "Fatture e Corrispettivi", all'interno del quale è presente una specifica sezione che consente di predisporre e trasmettere il file XML;

➢ la app "FatturAE" utilizzabile mediante smartphone o tablet, che consente di creare ed inviare il file XML;

➢ un software per pc scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso il file dovrà essere trasmesso mediante PEC, canali "SFTP", "web-service" o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi".

Per i soggetti che applicano il "regime dei minimi" ed il "regime forfettario" va indicato nel corpo della fattura elettronica il codice natura "N2.2" (non soggette - altri casi).

Inoltre vanno sempre riportate le consuete annotazioni di "non assoggettamento ad I.V.A." e, ove ricorra il caso, di "non assoggettamento a ritenuta d'acconto" che erano indicate nelle fatture cartacee. Qualora detti soggetti effettuino operazioni con l'estero, il codice natura da indicare è:

- per le cessioni intracomunitarie, "N2.2" con la consueta annotazione di "non assoggettamento ad I.V.A.";
- per le esportazioni, "N3.1" riportando l'annotazione "non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1";
- per le prestazioni di servizi a soggetti privati residenti in altri Stati UE, "N2.2" riportando la consueta annotazione di "non assoggettamento ad I.V.A.";
- per le prestazioni di servizi a soggetti passivi residenti in altri Stati UE, "N2.1" con l'annotazione di "inversione contabile" e "operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-ter";
- per le prestazioni di servizi a soggetti residenti fuori UE, "N2.1" riportando l'annotazione "operazione non soggetta ad I.V.A., ai sensi dell'art. 7-ter".

L'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo, che in precedenza avveniva mediante apposizione del contrassegno sulla fattura cartacea, ora deve essere effettuato trimestralmente con il modello F24 oppure tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul conto corrente.

Si ricorda che la fattura elettronica va trasmessa al SDI, nel formato XML, entro:

➢12 giorni dall'effettuazione della cessione o della prestazione per le fatture immediate;

➢ il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

SANZIONI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

La mancata/tardiva emissione della fattura elettronica comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 del D.Lgs n. 471/1997 che si differenziano a seconda che la violazione sia commessa in relazione:

• ad operazioni non assoggettate ad I.V.A. (es. fatture emesse da "forfettari" o "minimi"): in tal caso si applica la sanzione amministrativa (con un minimo di euro 500) compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 qualora la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito;
• ad operazioni assoggettate ad I.V.A. (es. fatture emesse da associazioni L. 398/1991): in tal caso si applica la sanzione amministrativa (con un minimo di euro 500) compresa tra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato/registrato, oppure la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 qualora la violazione non abbia inciso sulla liquidazione dell'iva. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022 non si applicano le sanzioni sopra citate se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

ESTEROMETRO

I nuovi soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti anche all'invio del c.d. "esterometro" relativamente alle operazioni da / verso l'estero. La comunicazione delle operazioni passive va effettuata, utilizzando il tracciato XML delle fatture elettroniche, entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa mentre per le operazioni attive i termini di invio sono quelli ordinari. La comunicazione rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (sia in entrata che in uscita).

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri